



Comune di Castel Mella

(Provincia di Brescia)

Piazza Nuova n. 3 - 25030 Castel Mella (BS)

Tel. 030/25.50.811 Fax 030/25.50.892 e-mail: comune@comune.castelmella.bs.it
C.F. e P.IVA 00886000173

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

ALLEGATO **B**

ALLA DELIBERA DI ~~CONSIGLIO~~ C.C.N. **42** del **29/11/2010**

Art. 1 – Ambito di applicazione e definizione dei mezzi pubblicitari

1. Il presente regolamento si applica a tutto il territorio Comunale posto sia all'interno della perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del decreto-Legislativo 30 aprile 1992 n° 285, così come definita nella planimetria allegata alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 4 del 16/01/2001, che all'esterno della perimetrazione del centro abitato.
2. Per quanto non espressamente normato, per tutto il territorio comunale, si applicano le disposizioni in materia previste dal decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Codice della strada) e dal DPR 16 dicembre 1992, n° 495 (regolamento d'attuazione e d'esecuzione del Codice della Strada).
3. Si definisce **"insegna d'esercizio"** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, **installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa**. Può essere luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta.
4. Si definisce **"freccia segnaletica o preinsegna"** la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia d'orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
5. Si definisce **"sorgente luminosa"** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
6. Si definisce **"cartello"** un manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione d'altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.
7. Si definisce **"striscione, locandina e stendardo"** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
8. Si definisce **"segno orizzontale reclamistico"** la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

9. Si definisce **"impianto di pubblicità o propaganda"** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti sia d'attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna d'esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o standardo, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

10. Si definisce **"totem"** un mezzo pubblicitario tridimensionale, ancorato direttamente al terreno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, ecc. Possono essere luminosi, illuminati o non luminosi. **La regolamentazione in tema di distanze per l'ubicazione dei "totem" è equiparata a quella di "cartello pubblicitario"**.

11. Gli striscioni, le locandine, gli standardi, i segni orizzontali reclamistici e gli impianti di pubblicità o propaganda saranno indicati per brevità, con il termine **"altri mezzi pubblicitari"**.

12. Sono **pertinenze delle strade** le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa; sono **aree di pertinenza** gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa per destinazione urbanistica o in base al titolo abilitativo riferito all'immobile in cui è collocata.

ART. 2 – Cartelli posizionati all'interno dei centri abitati

1. I cartelli installati all'interno dei centri abitati devono avere dimensione obbligatoria di 1,50 ml di larghezza e 2,00 ml di altezza sia se posti perpendicolarmente alla carreggiata che paralleli;
2. Altezza da terra superiore a mt. 2,00;
3. Altezza massima dell'impianto mt. 4,00 riferita alla banchina stradale;
4. Distanza dalla sede stradale: per strade con marciapiede l'ingombro del cartello dovrà essere posizionato oltre il limite esterno del marciapiede stesso senza ingombro di suolo pubblico e comunque a distanza non inferiore di 2 mt. dal ciglio esterno del marciapiede al filo esterno dell'ingombro del cartello, per strade senza marciapiede a distanza non inferiore di mt. 2 dal ciglio esterno della carreggiata al filo esterno dell'ingombro del cartello e senza ingombro di suolo sulla sede stradale.
In presenza di piste ciclabili la distanza dovrà essere non inferiore di mt. 2 dal ciglio esterno della pista ciclabile al filo esterno dell'ingombro del cartello e senza ingombro di suolo pubblico.
5. Per l'ubicazione dei cartelli le distanze tra cartello e cartello, tra cartello e intersezioni stradali, tra cartelli perpendicolari e segnali stradali, impianti semaforici e punti di tangenza delle curve ed imbocchi delle gallerie vanno rispettate le distanze indicate nel codice della strada per le strade fuori dal centro abitato.
6. I cartelli su palificazione, altro supporto e loro fondazione, posizionati lungo i corsi d'acqua, loro alvei e difese, non devono alterare in qualunque modo il deflusso delle acque né debbono alterare o modificare la struttura e la stabilità dell'alveo e/o scarpata del corso d'acqua. Sono in ogni caso vietate tutte le opere di cui all'art. 6 del Regolamento dell'attività di Polizia Idraulica di Castel Mella.
7. I totem installati all'interno dei centri abitati devono avere le seguenti dimensioni massime: m. 1,50 di larghezza; m. 4,00 di altezza riferita alla banchina stradale.
8. E' vietata l'installazione di cartelli e totem nei centri storici

ART. 2a – Cartelli posizionati sulla strada Provinciale n°9 (SPIX) all'interno dei centri abitati

1. Deroga alle distanze dalla sede stradale di cui al comma 4 dell'articolo 2 del presente:
- per la parte di strada con marciapiede l'ingombro del cartello dovrà essere posizionato oltre il limite esterno del marciapiede stesso senza ingombro di suolo pubblico e comunque a distanza non inferiore di 1.50 mt. dal ciglio esterno del marciapiede al filo esterno dell'ingombro del cartello, per

la parte di strada senza marciapiede a distanza non inferiore di mt. 1.50 dal ciglio esterno della carreggiata al filo esterno dell'ingombro del cartello e senza ingombro di suolo sulla sede stradale;

2. Deroga delle distanze per ubicazione dei cartelli di cui al comma 5 dell'articolo 2 del presente:

- tra cartello e cartello, tra cartello e intersezioni stradali, tra cartelli perpendicolari e segnali stradali, tra cartelli e impianti semaforici distanza non inferiore a 20 metri da palificazione a palificazione per strutture verticali ovvero da palificazione al ciglio delle intersezioni stradali.

ART. 2b – Cartelli posizionati su via Roncadelle (SP235) all'interno dei centri abitati

1. Deroga alle dimensioni dei cartelli e distanze dalla sede stradale:

In presenza di contro strada parallela e/o adiacente a Via Roncadelle (SP235) separata da aiuola o comunque in presenza di aiuole di separazione tra Via Roncadelle e aree pubbliche o private è prevista l'apposizione di cartelli nell'aiuola stessa in deroga alle dimensioni e distanze del cartello di cui al comma 1 e 4 dell'art. 2 qualora l'ingombro del cartello sia completamente all'interno dell'ingombro dell'aiuola per 50 cm dal filo esterno dell'aiuola stessa.

2. Deroga delle distanze per ubicazione dei cartelli di cui al comma 5 dell'articolo 2 del presente:

- tra cartello e cartello, tra cartello e intersezioni stradali, tra cartelli perpendicolari e segnali stradali, tra cartelli e impianti semaforici distanza non inferiore a 20 metri da palificazione a palificazione per le strutture verticali ovvero da palificazione al ciglio delle intersezioni stradali.

ART. 2c – Cartelli posizionati su Viale Caduti e Via Torbole (SP74) all'interno dei centri abitati

1. Deroga alle dimensioni dei cartelli e distanze dalla sede stradale:

In presenza di contro strada parallela e/o adiacente a Viale Caduti separata da aiuola o comunque in presenza di aiuole di separazione tra Viale Caduti e aree pubbliche o private è prevista l'apposizione di cartelli nell'aiuola stessa in deroga alle dimensioni e distanze del cartello di cui al comma 1 e 4 dell'art. 2 qualora l'ingombro del cartello sia completamente all'interno dell'ingombro dell'aiuola per 50 cm dal filo esterno dell'aiuola stessa.

2. Deroga delle distanze per ubicazione dei cartelli di cui al comma 5 dell'articolo 2 del presente:

- tra cartello e cartello, tra cartello e intersezioni stradali, tra cartelli perpendicolari e segnali stradali, tra cartelli e impianti semaforici distanza non inferiore a 20 metri da palificazione a palificazione per strutture verticali ovvero da palificazione al ciglio delle intersezioni stradali.

ART. 2d – Cartelli posizionati su via Lombardia (SP35) all'interno dei centri abitati

1. Deroga alle dimensioni dei cartelli e distanze dalla sede stradale:

In presenza di aiuola di separazione tra Viale Lombardia e piste ciclabili e/o pedonali è prevista l'apposizione di cartelli nell'aiuola stessa in deroga alle dimensioni e distanze del cartello di cui al comma 1 e 4 dell'art. 2 qualora l'ingombro del cartello sia completamente all'interno dell'ingombro dell'aiuola per 50 cm dal filo esterno dell'aiuola stessa.

2. Deroga delle distanze per ubicazione dei cartelli di cui al comma 5 dell'articolo 2 del presente:

- tra cartello e cartello, tra cartello e intersezioni stradali, tra cartelli perpendicolari e segnali stradali, tra cartelli e impianti semaforici distanza non inferiore a 20 metri da palificazione a palificazione per strutture verticali ovvero da palificazione al ciglio delle intersezioni stradali.

ART. 2e – Cartelli posizionati su via Prat del Portec all'interno dei centri abitati

1. Deroga alle dimensioni dei cartelli e distanze dalla sede stradale:

In presenza di aiuola di separazione tra Via Prat del Portec e piste ciclabili e/o pedonali è prevista l'apposizione di cartelli nell'aiuola stessa in deroga alle dimensioni e distanze del cartello di cui al comma 1 e 4 dell'art. 2 qualora l'ingombro del cartello sia completamente all'interno dell'ingombro dell'aiuola per 20 cm dal filo esterno dell'aiuola stessa.

2. Deroga alle distanze dalla sede stradale di cui al comma 4 dell'articolo 2 del presente:

- per i tratti stradali di via Prat del Portec per la parte in assenza di marciapiede la distanza non dovrà essere inferiore di mt. 1.50 dal ciglio esterno della carreggiata al filo esterno dell'ingombro del cartello e senza ingombro di suolo sulla sede stradale;

3. Deroga delle distanze per ubicazione dei cartelli di cui al comma 5 dell'articolo 2 del presente:

- tra cartello e cartello, tra cartello e intersezioni stradali, tra cartelli perpendicolari e segnali stradali, tra cartelli e impianti semaforici distanza non inferiore a 20 metri da palificazione a palificazione per strutture verticali ovvero da palificazione al ciglio delle intersezioni stradali.

ART. 3 – Insegne di esercizio a bandiera all'interno dei centri abitati

1. Le insegne d'esercizio non devono superare la superficie di 1,5 mq.

2. Non è consentita tale tipologia d'insegna d'esercizio nei centri storici (zone A degli antichi nuclei).

3. Non è ammesso l'aggetto su suolo pubblico o comunque soggetto a pubblico passaggio.

4. Per l'ubicazione delle insegne a bandiera le distanze tra insegna e insegna o altri impianti pubblicitari, tra insegna e intersezioni stradali, tra insegna perpendicolari e segnali stradali, impianti semaforici e punti di tangenza delle curve ed imbocchi delle gallerie vanno rispettate le distanze indicate nel codice della strada per le strade fuori dal centro abitato.

5. Distanza dalla carreggiata: dovrà essere comunque mantenuta distanza dalla sede stradale non inferiore di mt. 2 dal ciglio esterno della carreggiata al filo esterno dell'ingombro dell'insegna a bandiera;

6. Altezza da terra superiore a mt. 2,50;

7. Altezza massima dell'impianto mt. 4,00 riferita alla banchina stradale;

ART. 4 - Insegne d'esercizio in aderenza alle facciate o posizionate all'interno della sede dell'attività ovvero nelle pertinenze accessorie alla stessa, parallele, perpendicolari o oblique al senso di marcia dei veicoli all'interno dei centri abitati.

1. Le insegne d'esercizio in aderenza alle facciate non possono superare la superficie di 3 mq. singolarmente e di 6 mq. globalmente per ciascuna facciata del fabbricato. Qualora la superficie di facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq., è possibile incrementare la superficie singola e/o globale delle insegne d'esercizio poste in aderenza nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq., fino al limite di 15 mq. per singola insegna.

2. Le insegne poste all'interno della pertinenza accessoria della sede dell'attività interessata (area) perpendicolarmente, obliquamente o parallelamente (qualora non in aderenza alla facciata) al senso di marcia dei veicoli (anche a forma e dimensione di cartello) devono osservare le dimensioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

3. Distanza dalla carreggiata per le insegne poste all'interno della pertinenza accessoria della sede dell'attività interessata (area) perpendicolarmente, obliquamente o parallelamente (qualora non in aderenza alla facciata) al senso di marcia dei veicoli (anche a forma e dimensione di cartello): per strade con marciapiede l'insegna d'esercizio dovrà essere posizionata oltre il limite esterno

del marciapiede stesso e comunque a distanza non inferiore di 1 mt. dalla sede stradale e senza ingombro di suolo pubblico; per strade senza marciapiede a distanza non inferiore di mt. 1 dalla carreggiata. Tali limitazioni non si applicano per le insegne poste in aderenza alle facciate di edifici. La distanza dall'insegna va misurata dal suo maggior ingombro.

4. Nei centri storici è ammessa una superficie massima per ciascuna insegna di 1 mq., derogabile sino ad un massimo di 3 mq. relativamente a sedi d'attività con superficie utile superiore a 200 mq.
5. Nei centri storici l'insegna d'esercizio dovrà tassativamente essere posizionata in aderenza ai fabbricati e i materiali e le tinte dovranno essere scelti in conformità ai caratteri storico-ambientali e architettonici degli edifici e dell'ambiente urbano circostante.
6. Non è ammessa l'occupazione di suolo pubblico.

ART. 5 – Freccie direzionali o Preinsegne all'interno dei centri abitati

1. Le preinsegne devono essere rettangolari con freccia incorporata dalle dimensioni di 1,00 x 0,20 mt. Si dovranno utilizzare unicamente i pali predisposti dall'Amministrazione; è pertanto tassativamente vietato adoperare installazioni diverse (pali illuminazione, recinzioni, sostegni di segnali stradali, etc...).
2. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 10 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni.
3. L'individuazione dei punti ove installare i sostegni di cui al primo capoverso avverrà nell'osservanza delle distanze prescritte dal regolamento d'esecuzione ed attuazione del codice della Strada.
4. Il posizionamento dei punti ove installare i sostegni potrà avvenire a distanze diverse rispetto a quelle indicate nel regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada qualora l'A.C. lo ritenga opportuno in considerazione di particolari ubicazioni dell'attività (zone con viabilità articolate).

ART. 6 – Striscioni all'interno dei centri abitati

1. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazione e spettacoli ed è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che la settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

2. Devono inoltre essere rispettate le seguenti dimensioni:

Altezza dalla carreggiata: non inferiore a 5,10 mt.;

Distanza dalle intersezioni: non inferiore a 20 mt.;

Distanza tra impianti perpendicolari e segnali stradali: non inferiore a mt.10;

Distanza tra impianti perpendicolari ed impianti semaforici: non inferiore a mt.10;

Distanza tra impianti perpendicolari ed altri impianti pubblicitari: non inferiore a mt.10;

Distanze tra impianti perpendicolari e punti di tangenza delle curve: mt.50.

ART. 7 - Locandine e stendardi e altre forme di pubblicità temporanea all'interno dei centri abitati

1. L'esposizione di locandine, stendardi, manifesti e d'altre forme di pubblicità temporanea è ammessa per la promozione di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio d'iniziative commerciali ed è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che la settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

2. Devono essere rispettate le seguenti dimensioni:

Dimensione : superficie non superiore a 1,5 mq;

Distanza dalle intersezioni: non inferiore a 20 mt.;

Distanza tra impianti e segnali stradali: non inferiore a mt.10;

Distanza tra impianti ed impianti semaforici: non inferiore a mt.10;
Distanza tra impianti ed altri impianti pubblicitari: non inferiore a mt 10;
per le distanze non specificate vale quanto espresso nell'art. 2.

3. E' vietata l'apposizione sulle recinzioni di cantiere, sui cigli stradali e sui muri in generale.

4. Le locandine, standardi e altre forme di pubblicità temporanea possono essere apposti in deroga alle distanze e dimensioni di cui al comma 2 del presente articolo, per eventi, iniziative e spettacoli organizzati o patrocinati da associazioni locali, dal Comune di Castel Mella o da gruppi consiliari del Comune di Castel Mella purché la collocazione non crei ostacolo alla visibilità, viabilità, sicurezza e non si ingeneri confusione con la segnaletica stradale.

ART. 8. - Pubblicità all'interno di Cantieri Edili all'interno dei centri abitati

1. La pubblicità che è effettuata nei cantieri edili e che è rimossa al cessare delle opere e comunque entro il termine di validità del permesso di costruire o altro titolo equipollente, deve riferirsi ad attività che intervengono a qualsiasi titolo nell'intervento edilizio in corso di realizzazione.

2. Tale pubblicità deve essere effettuata con cartelli non luminosi.

3. Può essere fissata sui ponteggi, sulle facciate e nell'area di pertinenza del cantiere.

4. Per le distanze e le dimensioni, a seconda della tipologia del manufatto, vale quanto espresso nell'art. 2, 3 e 4 del presente regolamento.

5. Alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di costruire o altro titolo autorizzativo.

ART. 9 - Opere minori non soggette ad autorizzazione ma a dichiarazione/comunicazione all'Ufficio Competente fuori ed all'interno dei centri abitati

1. Installazione di scritte adesive sulle vetrine, porte o finestre esistenti;

2. Messaggi pubblicitari all'interno dei locali e visibili da luoghi pubblici;

3. Insegne ed altri mezzi pubblicitari da installarsi all'interno di luoghi privati ma con accesso di pubblico (ad esempio le gallerie dei supermercati);

4. **Targhe (non luminose) di studi fino alla dimensione massima di 600 cmq.**

tali targhe:

- Non dovranno contenere messaggi pubblicitari ma unicamente il nome e cognome del professionista o studio professionale, numero telefonico, orario d'apertura, titoli di studio, titoli accademici, specializzazioni;

- Non dovranno essere affisse sui portali in pietra o danneggiare eventuali decorazioni esistenti;

- Non dovranno sporgere su suolo pubblico;

5. Installazione di scritte adesive su tende esistenti;

6. La modifica del messaggio pubblicitario riportato su insegne o cartelli già autorizzati in precedenza. La modifica non dovrà comportare variazioni delle dimensioni e della tipologia dell'impianto pubblicitario, in particolare se l'impianto pubblicitario è visibile dalla strada, dovranno essere rispettate le limitazioni imposte dal presente regolamento per quanto riguarda colori e forme utilizzati.

ART. 10 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari. Fuori ed all'interno dei centri abitati

1. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. La palificazione dovrà essere di colore nero.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente sia nei singoli elementi. Non sono comunque ammesse strutture sovradimensionate. Dovrà, altresì, per gli impianti pubblicitari su

palificazione, altro supporto e loro fondazione, posizionati lungo i corsi d'acqua, loro alvei e difese, non alterare in qualunque modo il deflusso delle acque ed essere rispettato quanto indicato nel Regolamento dell'attività di Polizia Idraulica di Castel Mella.

3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da questa previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
4. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale, in particolare è fatto divieto di utilizzare la sagoma circolare o triangolare per i cartelli e le insegne d'esercizio.
5. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne d'esercizio e negli altri mezzi pubblicitari sia identico allo sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
6. Il posizionamento di tutti i mezzi pubblicitari sulle parti comuni dell'edificio come individuate dall'art 1117 del codice civile è soggetto ad approvazione dell'assemblea condominiale mediante relativa deliberazione.
7. Nello stesso edificio è obbligo utilizzare tipologie omogenee per lo stesso genere di mezzo pubblicitario. Per gli edifici condominiali, la tipologia dovrà essere oggetto d'apposita deliberazione dell'Assemblea Condominiale.
8. **I cartelli e i totem aventi dimensioni superiori a quelle di cui all'art. 2 del presente regolamento(c.d. maxi formato), possono essere autorizzati fino a un massimo di 200 mq. di superficie complessiva (conteggiando cioè tutti i cartelli e i totem maxi formato) su tutto il territorio comunale.**

ART. 11 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi Fuori ed all'interno dei centri abitati

1. Fatta salva la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria e per luce indiretta, posti nei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né d'intensità luminosa tale da provocare abbagliamento.
2. Allo scopo di evitare confusione con le segnalazioni stradali, le insegne luminose non potranno far uso dei colori rosso, verde e giallo in corrispondenza delle intersezioni, con particolare riguardo a quelle regolate da impianto semaforico.
3. E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a due minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

ART. 12 – Dimensioni dei cartelli pubblicitari fuori dai centri abitati

1. **I cartelli installati fuori dai centri abitati devono avere dimensione obbligatoria di 1,50 ml di larghezza e 2,00 ml di altezza sia se posti perpendicolarmente alla carreggiata che paralleli;**
2. Altezza da terra superiore a mt. 2,00;
3. Altezza massima dell'impianto mt. 4,00 riferita alla banchina stradale;

ART. 13 – Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza fuori dai centri abitati

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto del Codice della Strada e relativo Regolamento Attuativo.

Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui viene richiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 mt. dalla carreggiata costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 mt., è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangente;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

ART. 14 – Pubblicità sui veicoli

1. La pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'art. 57 del DPR 16 dicembre 1992, n° 495 (regolamento d'attuazione e d'esecuzione del Codice della Strada).

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita, oltre che sui veicoli indicati nel medesimo art. 57 del D.P.R. n° 495/92, anche sui veicoli per uso speciale omologati a tale uso e solamente in seguito a rilascio di Autorizzazione Comunale e a comunicazione all'Ufficio Tributi (o Ufficio incaricato) e alle seguenti condizioni:

- a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- b) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- c) in caso di sosta dei veicoli devono essere rispettate le distanze di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

ART. 15 – Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica non è consentita in tutto il territorio comunale ai sensi dell'Art. 49 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune.

ART. 16 – Mezzi pubblicitari vietati

1. Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento.

2. Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui viene richiesto il collocamento della pubblicità esistano, ad una distanza inferiore a mt. 3 dalla carreggiata, ostacoli naturali, ovvero muri, alberature o siepi di recinzioni, il collocamento della stessa potrà essere consentito in allineamento con l'ostacolo di cui trattasi, ma mai a distanza non inferiore ad esso rispetto alla strada.

3. Nel determinare le distanze tra cartello e cartello pubblicitario e per evitare fenomeni di assieppamento o di occlusione, sarà osservata all'interno dei centri abitati una distanza non inferiore a mt. 20 tra cartello o mezzo pubblicitario ed altro cartello. **Le misure prescritte si applicano dai segnali stradali e da cartello a cartello misurando da palo a palo o da supporto a supporto nel senso delle singole direttrici di marcia.**

4. E' vietato ogni tipo di pubblicità sulle opere d'arte, gli alberi, i dispositivi di protezione marginali e su tutte le altre opere complementari attinenti alle strade.

5. Fuori dai centri abitati è vietata ogni tipo di pubblicità sui ponti, i parapetti, i cavalcavia e le

loro rampe.

6. Le insegne informative o pubblicitarie possono essere installate di norma solo in corrispondenza dell'attività che si intende reclamizzare; potranno essere prese in considerazione iniziative collettive e di associazioni di categoria o enti pubblici, da valutare caso per caso.

9. Al fine di evitare accaparramenti di spazi pubblici in capo a singoli operatori, non possono essere rilasciate più di quattro autorizzazioni all'anno in capo al medesimo operatore.

ART.17 - Ubicazioni vietate fuori ed entro i centri abitati

1. Il posizionamento dei cartelli e d'altri mezzi pubblicitari è vietato:

- In corrispondenza delle intersezioni, ad eccezione delle insegne d'esercizio poste in aderenza alle facciate;
- Lungo le curve come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20), del codice della strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 gradi;
- Sui ponti e sottoponti;
- Su cavalcavia stradali e loro rampe;
- Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

2. Inoltre è vietato apporre:

- Ogni tipo di mezzo pubblicitario al di sopra delle strutture terminali delle fronti degli edifici e addossate alle strutture di copertura degli stessi;
- Ogni tipo di mezzo pubblicitario su ogni genere di segnale stradale (segnali verticali, orizzontali, luminosi e attrezzature complementari), nonché sul retro degli stessi e sul loro sostegno;
- Ogni tipo di mezzo pubblicitario lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o d'edifici o di luoghi d'interesse storico o artistico (art. 23 del D.to L.vo 30 aprile 1992, n° 285, comma 3).

ART.18 - Autorizzazioni fuori ed entro i centri abitati

1.L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari **fuori dai centri abitati**, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del Codice della Strada, è rilasciata:

a) per le strade e le autostrade statali: dalla direzione compartimentale dell'ANAS competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;

b) per le strade Regionali, Provinciali, Comunali e di proprietà di altri enti: dalle rispettive Amministrazioni.

2. La collocazione di cartelli e d'altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione Competente nel rispetto delle presenti norme, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. **Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.**

3. Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione **di pertinenza comunale** per l'installazione di cartelli pubblicitari, insegne d'esercizio o d'altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda in bollo all'Ufficio tecnico comunale, allegando la seguente documentazione:

3/a) per cartelli pubblicitari e per i totem:

- un progetto con idonea planimetria in scala adeguata, (**massimo 1:200**), redatto e firmato da competente professionista, dell'esatta ubicazione del cartello con indicate tutte le

distanze necessarie e cioè: distanza da cartello a cartello, dal cartello a intersezioni stradali, dal cartello perpendicolare e segnali stradali, impianti semaforici e punti di tangenza delle curve ed imbocchi delle gallerie; la distanza tra l'ingombro del cartello e la sede o carreggiata stradale; Il progetto dovrà inoltre essere corredato da bozza prospettica (**di scala massima 1:50**) indicante le caratteristiche del cartello quali le scritte, i colori, le dimensioni e qualsiasi altra caratteristica dell'opera nonché le altezze da terra e l'altezza massima dell'impianto riferita alla banchina stradale.

- di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa divisione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti esistenti;
- Un'autodichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesti che il manufatto che s'intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e conformemente alle norme previste dal vigente Codice della Strada, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.
- Il nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale, e una dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati, siano essi soggetti pubblici o privati;
- Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con la dichiarazione che l'esecuzione dell'impianto elettrico avverrà nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente in materia;
- numero 2 marche da bollo.

3/b) per insegne d'esercizio poste all'interno della pertinenza accessoria della sede dell'attività interessata (area) perpendicolarmente, obliquamente o parallelamente (qualora non in aderenza alla facciata) al senso di marcia dei veicoli (anche avente forma e dimensione di cartello):

- stessa documentazione del punto 3/a) precedente

3/c) per le insegne d'esercizio poste in aderenza alle facciate:

- una idonea planimetria in scala adeguata, (**massimo 1:200**), dell'esatta ubicazione dell'insegna. Sulla planimetria o con bozza a parte (**di scala massima 1:50**) devono essere indicate le caratteristiche dell'insegna quali le scritte, i colori, le dimensioni e qualsiasi altra caratteristica dell'insegna nonché le altezze da terra e l'altezza massima dell'impianto riferita al terreno.
- di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa divisione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti esistenti;
- Il nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale, e una dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati, siano essi soggetti pubblici o privati;
- Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con la dichiarazione che l'esecuzione dell'impianto elettrico avverrà nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente in materia;

- numero 2 marche da bollo.

3/d) per le frecce direzionali o preinsegne:

- una planimetria in scala adeguata, (**massimo 1:200**), dell'esatta ubicazione della freccia direzionale con indicate tutte le distanze necessarie e cioè: distanza dalla freccia ad altro manufatto pubblicitario, dalla freccia a intersezioni stradali, dalla freccia perpendicolare e segnali stradali, impianti semaforici e punti di tangenza delle curve ed imbocchi delle gallerie; la distanza tra l'ingombro della freccia e la sede o carreggiata stradale; Sulla planimetria o con bozza a parte (**di scala massima 1:50**) devono essere indicate le caratteristiche dell'insegna quali le scritte, i colori, le dimensioni e qualsiasi altra caratteristica dell'insegna nonché le altezze da terra e l'altezza massima dell'impianto riferita al terreno
- di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa divisione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti esistenti;
- Un'autodichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesti che il manufatto che s'intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e conformemente alle norme previste dal vigente Codice della Strada, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.
- Il nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale, e una dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati, siano essi soggetti pubblici o privati;
- Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con la dichiarazione che l'esecuzione dell'impianto elettrico avverrà nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente in materia;
- numero 2 marche da bollo.

3/e) per striscioni locandine, stendardi:

- una planimetria indicante il luogo di esposizione dello striscione, locandina o stendardo, le caratteristiche dimensionali del mezzo pubblicitario, il contenuto propagandistico e il periodo di esposizione.
- di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa divisione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti esistenti;
- numero 2 marche da bollo.

3/f) per pubblicità in cantieri edili:

- stessa documentazione di cui ai punti precedenti a seconda dalla tipologia del manufatto pubblicitario.

3/g) per pubblicità sui veicoli per uso speciale omologati a tale uso:

- una planimetria in scala adeguata, (**massimo 1:50**) con indicate le caratteristiche della pubblicità quali le scritte, i colori, le dimensioni e qualsiasi altra caratteristica del manufatto pubblicitario posto sul veicolo per uso speciale omologato a tale uso.
- numero 2 marche da bollo.

Note: tutti gli elaborati sopra richiesti dovranno essere prodotti in doppia copia.

4. Se la domanda é relativa a cartelli, insegne d'esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i progetti/bozzetti di tutti i messaggi previsti.

5. L'ufficio competente entro i 60 giorni successivi, concede o nega motivatamente l'autorizzazione, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.. Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione al protocollo.

6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli d'insegne d'esercizio o d'altri mezzi pubblicitari **ha validità per un periodo di 3 (tre) anni** ed é rinnovabile.

7. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, ferma restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario esposto, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ufficio competente. L'autorizzazione, decorsi trenta giorni, si intende rilasciata.

8. Il rinnovo dell'autorizzazione s'intende concesso qualora l'Amministrazione non abbia espresso diniego motivato entro sessanta giorni dalla richiesta, che deve essere presentata entro la data di scadenza dell'autorizzazione.

9. L'installazione dovrà avvenire entro tre mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione a pena di decadenza del provvedimento autorizzativo, fatta salva la richiesta di proroga per giustificate motivazioni.

10. L'autorizzazione é intestata al soggetto richiedente.

11. Le richieste d'autorizzazione ad installare mezzi pubblicitari temporanei e relativi a promozioni pubblicitarie d'attività commerciali, manifestazioni e spettacoli, dovranno essere presentate almeno quindici giorni prima dello svolgersi della promozione o della manifestazione.

12. **Autorizzazioni in deroga alle distanze, alle dimensioni e alla durata triennale previste dalle norme generali, possono essere rilasciate, previa stipula di convenzione approvata dalla Giunta Comunale che preveda a carico del privato richiedente, interventi a carattere pubblico o sociale.**

ART. 19 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- Verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- Effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- Procedere alla rimozione dell'impianto, ivi compreso il relativo sostegno e la fondazione nonché al ripristino dello stato originario dei luoghi, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o d'insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di striscioni, locandine e standardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 (quarantotto) ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado d'aderenza delle superfici stradali.

ART. 20 - Targhette d'identificazione

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - Amministrazione rilasciante;
 - Soggetto titolare;
 - Numero dell'autorizzazione;
 - Ubicazione del punto d'installazione;
 - Data di scadenza.
2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti siano riportati con scritte a carattere indelebile.
3. La targhetta o la scritta di cui al comma 1) devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

ART.21 – Vigilanza – Obbligo di rimozione e sanzioni.

1. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse e di viabilità e sicurezza stradale, fra le quali è annoverato in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi alla situazione antecedente a cura e spese della ditta installatrice in solido con la ditta per la quale viene effettuata la pubblicità. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio con facoltà di rivalsa per le spese sul soggetto titolare.
2. L'Amministrazione vigila, per mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità.
3. E' considerata inadempienza:
 - a) qualsiasi difformità sulla corretta realizzazione degli impianti pubblicitari;
 - b) messaggi pubblicitari e propagandistici variati senza autorizzazione;
 - c) difformità sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari;
 - d) difformità sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse;
 - e) assenza di Autorizzazione.
4. Qualunque inadempienza sia rilevata, da parte del personale incaricato della vigilanza o dall'Ufficio Tecnico Comunale, deve essere contestata per mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione. Il soggetto inadempiente deve provvedere alla risoluzione dell'inadempienza, ovvero può presentare osservazioni in merito, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della contestazione. Valutate le eventuali osservazioni avanzate dal soggetto, ovvero in caso di omessa risoluzione dell'inadempienza, l'Amministrazione Comunale può provvedere alla rimozione d'ufficio con facoltà di rivalsa per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
5. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice della strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'Amministrazione per i provvedimenti di competenza.
6. Sono considerate abusive le insegne posizionate senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, o non conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento; similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata o non comunicata apportata ad insegne già in opera.

7. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con proprio provvedimento, può provvedere in qualsiasi momento a fare rimuovere l'insegna abusiva, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazioni delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

8. L'installazione di mezzi pubblicitari ed altri mezzi di propaganda non autorizzati o non conformi alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, è assoggettata alle sanzioni amministrative pecuniarie come previste all'art. 23 del C.d.S. e dal D.Lgs. n. 507/93 e successive sue modifiche e integrazioni.

9. Chiunque violi disposizioni del presente regolamento, per la violazione delle quali non sono previste sanzioni dai disposti del C.d.S. e dal D.Lgs. 507/93, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50 Euro a un massimo di 300,00 Euro, nel rispetto dell'art. 7 bis del DLgs. 267/2000 e con l'applicazione della L. 689/81.

La sanzione amministrativa sarà addebitata alla ditta proprietaria dell'impianto, obbligata in solido con la ditta per la quale viene effettuata la pubblicità.

ART.22 – Mezzi pubblicitari preesistenti

1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, potranno essere mantenuti in opera fino alla scadenza naturale dell'autorizzazione, purché regolarmente autorizzati in precedenza e dovranno essere adeguati alla nuova normativa al momento della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.

2. I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, non regolarmente autorizzati ma conformi al regolamento stesso, potranno essere regolarizzati dietro presentazione di apposita domanda di sanatoria, completa di attestazione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.21 precedente, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, non regolarmente autorizzati e non conformi al regolamento stesso, dovranno essere rimossi entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Oltre tale data il mantenimento in opera dei suddetti mezzi pubblicitari è assoggettata alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23 del C.d.S. e del D.Lgs. 507/93 e s.m.i.

ART.23 - Corrispettivo

Il richiedente, per il rilascio dell'autorizzazione, all'installazione dei mezzi pubblicitari, dovrà corrispondere un importo, stabilito con apposita deliberazione di Giunta comunale:

- per le spese di istruttoria, ai sensi dell'art.405, comma2 del DPR 495/92, per ogni nuova richiesta;
- per impianti fissi, una somma alla richiesta relativa al triennio e ad ogni rinnovo, ai sensi del comma 7 dell'art.53 del DPR 495/92;
- per impianti temporanei, per periodo di installazione.

ART.24 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore esposto il periodo di pubblicazione del relativo atto deliberativo d'approvazione.